



COMUNE DI LURAS

Provincia di Olbia-Tempio

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI ED EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 34 del 29.11.2013

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio Dettori)**

CAPO I

SERVIZI EROGATI ALL'UTENTE E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici assistenziali ed il regime dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

Articolo 2

Destinatari dei servizi e degli interventi

Destinatari del presente regolamento sono i cittadini che accedono agli interventi socio-assistenziali, in prima istanza i cittadini residenti nel Comune di Luras.

Il presente regolamento trova, comunque, applicazione nei confronti di tutti coloro che, hanno diritto agli interventi e ai servizi sociali, erogati dal Comune ai sensi della L.R. n. 23/2005, nonché ai sensi della normativa nazionale vigente in materia. In particolare, hanno accesso alle prestazioni sociali anche i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel territorio comunale e che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati e non sia possibile indirizzarli ai servizi del Comune di residenza ovvero allo Stato di appartenenza. I beneficiari degli interventi non residenti nel Comune di Luras contribuiranno all'intero costo del servizio; in caso di loro impossibilità, si provvederà a richiedere l'integrazione ai Comuni di residenza o ad altri Enti, ove possibile.

Art. 3

Condizioni e requisiti

Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1 coloro che versano in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. N° 328/2000 e dell'art. 4 della L.R. N° 23/2005, determinato dall'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare, i rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere.
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sé stesso.
- c) esistenza di situazioni al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa di circostanze contingenti, per le quali si trovino in situazioni di indigenza o povertà o siano esposti a ischio di emarginazione.
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Articolo 4

Diritti dell'utente e doveri degli operatori

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale, per il tramite del Settore competente, si impegna ad operare nel rispetto dei seguenti principi:
Accesso e attenzione: l'utente ha diritto di accesso ai servizi presso i quali deve essere accolto con rispetto, cortesia, disponibilità ed attenzione.
Tutela della riservatezza: l'utente ha diritto alla riservatezza, anche al fine di facilitarne l'espressione dei bisogni.

Informazione: l'utente ha diritto a ricevere informazioni sulle modalità di accesso e di erogazione dei servizi e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute.

Fiducia e decisione: l'utente ha diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e di conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.

Continuità: i servizi che richiedono continuità vengono forniti sulla base del bisogno assistenziale per il tempo ritenuto necessario, con regolarità e senza sospensioni.

Articolo 5

Criteri di accesso

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal Comune di Luras:

- i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito
- i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

La valutazione dei requisiti di accesso e le loro priorità sarà effettuata attraverso l'analisi dei seguenti aspetti

- situazione economica;
- bisogno assistenziale
- situazione socio-familiare;

Ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi qui regolamentati si provvederà a valutare l'ISEE dell'utenza, Eventuali, ulteriori e più specifici criteri di accesso, se necessari, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Responsabile del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari

Articolo 6

Finanziamento dei servizi e degli interventi sociali

Il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali disciplinati dal presente regolamento avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio del Comune di Luras. I soggetti destinatari degli interventi e dei servizi partecipano, ove previsto, ai costi delle prestazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della L.R. n. 23/2005, sulla base dei seguenti principi:

-gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive;
-imparzialità e trasparenza nella valutazione delle condizioni economiche;
-semplificazione delle procedure amministrative di richiesta delle agevolazioni.
I beneficiari partecipano al costo dei servizi in relazione alla loro situazione economica, valutata utilizzando i meccanismi previsti per il calcolo dell'ISEE.

Articolo 7

Modalità di accesso ai servizi e agli interventi

La domanda di accesso ai servizi ed interventi è predisposta dall'interessato su apposito modulo predisposto dal Comune e presentata presso la sede del Servizio Sociale del Comune.

Dovrà essere, altresì, presentata formalmente allo stesso Servizio la rinuncia al servizio. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione ISEE di cui al successivo art. 7. L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio può avvenire, altresì, d'ufficio in tutti i casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.

Articolo 8

Presentazione della dichiarazione ISEE

Unitamente alla domanda di accesso di cui al precedente art. 7 il richiedente presenta la dichiarazione ISEE

La volontaria mancata presentazione della dichiarazione ISEE, qualora prevista, comporta per l'utente, il pagamento della tassa massima di contribuzione.

Qualora, tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione ISEE sia dovuta a cause non imputabili all'utente, e risulti, comunque, assolutamente necessaria per l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dalla stessa per un breve periodo (non superiore a quindici giorni), fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

Articolo 9

Definizione della situazione economica dell'utente

Per la definizione della situazione economica dell'utente si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 e eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998, nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3 Co. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE.

Art. 10

Variazione della situazione economica dell'utente

Qualora l'utente intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere la propria situazione più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, può presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente. Ricevuta la nuova dichiarazione si provvederà ad adeguare l'agevolazione a favore dell'utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento dell'accertamento del nuovo valore dell'ISEE.

Nel caso in cui il mutamento della situazione economica dell'utente fosse dovuta ad eventi esterni transitori (es. intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e simili), lo stesso si obbliga a dare, al servizio competente, immediata comunicazione della cessazione dell'evento medesimo.

In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni di qualsiasi tipo, il Comune può chiedere all'utente, con riferimento al periodo indicato nel medesimo bando, una dichiarazione ISEE aggiornata.

E' comunque obbligo dell'utente comunicare ogni variazione incrementale della capacità economica che possa incidere sia sui requisiti di accesso al servizio che sulla misura di contribuzione al costo dello stesso.

Articolo 11

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti l'ufficio competente può disporre accertamenti e controlli, anche a campione sui beneficiari. Qualora dall'esame della documentazione presentata risultino dati incompleti, errori materiali e/o di modesta entità, il servizio competente ne dà comunicazione all'utente, che ha facoltà di integrare e/o rettificare la domanda entro il termine stabilito. In caso di mendacità riscontrate nella documentazione presentata, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, l'ufficio procedente provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12

Accesso differito al servizio

Qualora le richieste di accesso ai servizi siano superiori rispetto ai posti disponibili, si procederà alla predisposizione di liste d'attesa.

Se la persona inserita in lista di attesa, contattata per l'accesso al servizio, non dà la disponibilità senza adeguata motivazione, perderà il diritto di precedenza acquisito nella lista stessa.

In condizioni particolari di straordinarietà e indifferibilità sarà possibile procedere all'erogazione del servizio a prescindere dalla posizione dell'utente nella lista di attesa.

Articolo 13

Compartecipazione al costo del servizio

La Giunta comunale provvede a determinare e/o ad aggiornare, con apposita Deliberazione, le quote contribuzione dell'utenza al costo dei servizi.

Il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio erogato potrà essere differenziato a seconda della tipologia di servizio erogato.

Salvo casi specificamente indicati nel provvedimento della Giunta di cui al comma 1, sono esentati dalla compartecipazione al costo del servizio coloro che hanno un ISEE inferiore alle soglie di esenzione, indicate annualmente dall'Amministrazione in relazione al singolo servizio. Le soglie di esenzione stabilite dalla Giunta comunale non possono essere inferiori a quelle stabilite nelle tabelle delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale emanate e aggiornate annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per i valori di ISEE superiori al valore massimo, definito sempre dall'Amministrazione comunale in relazione al singolo servizio, l'utente deve corrispondere la tariffa più alta prevista per lo stesso

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce.

La tariffa a carico dell'utente è arrotondata, per eccesso (a partire da € 0,51) o per difetto (fino a € 0,50 compresi), ad un euro.

Articolo 14

Mancato pagamento della contribuzione da parte dell'utente

Qualora l'ufficio competente verifichi il mancato versamento della quota di contribuzione da parte dell'utente, inviterà lo stesso alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali si procederà alla sospensione del servizio o della prestazione.

Qualora, tuttavia, il mancato pagamento della quota di contribuzione sia dovuta a cause non imputabili all'utente, o risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dallo stesso, fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

CAPO II

STRUTTURE

Art. 15

Centro di aggregazione giovanile

Descrizione

E' un servizio rivolto agli adolescenti e ai giovani che ha la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione, culturali e ricreative.

All'interno della struttura vi sono apposite sale per laboratori di ceramica, musica, informatica e per supporto didattico

Destinatari

Il Centro di Aggregazione Giovanile accoglie adolescenti e giovani che intendono fruire di dette attività.

Modalità di accesso e criteri:

L'accesso degli utenti è libero.

Le attività si svolgono di pomeriggio di norma dal lunedì al venerdì, con orario variabile a seconda della stagione e delle esigenze programmate.

Modalità di contribuzione al costo del servizio:

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Art. 16

Comunità Alloggio Anziani

Descrizione

E' una struttura comunale residenziale che ospita persone che, pur avendo un adeguato livello di autonomia, non vogliono o non possono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.

Garantisce il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione, al fine di permettere, attraverso adeguati servizi, una serena permanenza degli ospiti.

Destinatari;

La Comunità alloggio accoglie persone anziane sufficienti e parzialmente autosufficienti.

Modalità di accesso e criteri:

L'ammissione alla struttura avviene previa presentazione di una richiesta da parte dell'utente o di un suo familiare, corredata dall'apposita documentazione, cui segue una

verifica da parte dei Servizi Sociali del Comune che tiene prioritariamente conto delle condizioni socio-familiari, psico-fisiche ed economiche del richiedente:

Modalità di contribuzione al costo del servizio:

L'utente partecipa al costo del servizio mediante pagamento di una retta mensile che viene stabilita ed aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale.

Il funzionamento della Comunità Alloggio Anziani è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 17

Centro per anziani

E' una struttura comunale di tipo diurno ove si riuniscono gli anziani di questo Comune.

Il centro è stato creato come punto di ritrovo che permetta agli anziani. attraverso lo vago, di aggregarsi e socializzare.

L'ingresso è libero.

CAPO III

SERVIZI

Assistenza domiciliare

Articolo 18

Oggetto

L'Assistenza domiciliare è un servizio svolto sul territorio comunale ed offerto a domicilio di minori, adulti, anziani, disabili, famiglie e soggetti in stato di bisogno o a rischio di emarginazione.

Art. 19

Finalità

- garantire ai cittadini la permanenza nel proprio ambiente di vita in condizioni di massima autonomia evitando l'istituzionalizzazione;
- fornire risposte relative alle esigenze di gestione della vita quotidiana che non possono essere soddisfatte per motivi connessi a situazioni di mancanza totale o parziale di autonomia fisica e psichica e relazionale;
- prevenire l'insorgere di fattori che creino situazioni di ulteriore disagio;
- attivare la potenzialità dei nuclei familiari al fine di renderli nel più breve tempo possibile autonomi rispetto alle situazioni di disagio manifestatesi al suo interno
- favorire al massimo l'integrazione nel contesto sociale.

Art. 20

Prestazioni

Le prestazioni sono finalizzate a mantenere la persona presso il proprio domicilio, supportandola nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana

Le prestazioni sono principalmente le seguenti:

- a) interventi di assistenza di base;
- b) aiuto volto a favorire l'autosufficienza;
- c) aiuto nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi;
- d) pulizia personale, somministrazione pasti;
- e) accompagnamento per spese, disbrigo pratiche, partecipazione alla vita di relazione etc.;
- f) aiuto per il governo della casa (pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti, lavaggio e stiratura della biancheria - preparazione pasti);
- g) aiuto volto alla tutela igienico sanitaria, da effettuarsi su prescrizione medica quali la prevenzione delle piaghe da decubito;
- h) aiuto volto al recupero o al mantenimento di un'adeguata integrazione sociale.

Per lo svolgimento delle prestazioni il Comune procede mediante gara di appalto all'affidamento del servizio ad una Cooperativa, che si avvale di personale generico e qualificato, a seconda delle esigenze dell'utente.

Art. 21

Modalità di accesso al servizio

L'ammissione al servizio avviene previa presentazione di una richiesta da parte dell'utente o di un suo familiare, corredata dall'apposita documentazione, cui segue una verifica da parte dei Servizi Sociali del Comune che tiene prioritariamente conto delle condizioni socio-familiari, psico-fisiche ed economiche del richiedente e più specificamente:

- delle persone sole prive di parenti o con parenti non in grado di assolvere direttamente all'assistenza;
- di soggetti gravemente non autosufficienti ed in particolare di quelli in possesso della Legge N° 104/92.

Art. 22

Modalità di contribuzione al costo del servizio:

L'utente partecipa al costo del servizio sulla base delle ore fruito, mediante pagamento di una quota mensile che viene stabilita ed aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale

Art. 23

Assistenza economica

Definizione:

Per assistenza economica si intende qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta (erogazioni monetarie) sia indiretta (esoneri dal pagamento di servizi, etc.) erogata allo scopo di garantire alle persone ed alle famiglie che versano in situazioni di disagio economico e sociale le risorse r soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene e sanità della casa e della persona, etc.)

Interventi e prestazioni:

- Contributi ordinari (anche continuativi) con carattere temporaneo a favore di cittadini sprovvisti di reddito sufficiente per i loro bisogni di vita.

Contributi straordinari per esigenze specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e, necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno (spese mediche, spese funerarie, etc.)

Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono destinati a persone e nuclei familiare in situazione di disagio socio-economico.

Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Luras.

Modalità di accesso:

La domanda di ammissione all'intervento, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, deve essere presentata presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune. Il richiedente deve presentare, a corredo della domanda, oltre all'ISEE, la documentazione richiesta dall'Operatrice Sociale ed ogni altra documentazione che ritenga di presentare a comprova dello stato di necessità.

Per ciascuna domanda presentata l'Operatrice Sociale svolge apposita indagine e redige una relazione in ordine ai diversi bisogni espressi dal richiedente, a fine di individuare soluzioni tese alla rimozione degli ostacoli che hanno determinato la richiesta di intervento.

Esclusioni dai benefici:

Possono essere esclusi dal sostegno economico il richiedenti che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano rifiutato offerte di lavoro proposte dal Comune, finalizzate all'inserimento lavorativo, salvo che per accertati impedimenti di forma maggiore.

b) Vi sia evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalla relazione dell'Operatrice Sociale ai fini dell'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare.

Art. 24

Affidamento familiare

Finalità

E' un istituto disciplinato dalla L. n. 184/83 e successive modifiche che prevede l'accoglienza presso una famiglia di un minore temporaneamente privo del necessario supporto familiare o per il quale la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione.

Oggetto:

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o affidandolo ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Destinatari:

L'affidamento familiare è rivolto a minori residenti nel territorio del Comune di Luras fino ai 18 anni di età.

Procedura

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare, va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Competenza:

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione.

Adempimenti

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- Formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- Erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie per ogni minore affidato, indipendentemente dal reddito posseduto.
- Assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato; Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Soggetti affidatari

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il Servizio Sociale o Il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- Disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- Integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- Disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- Idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Obblighi degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- Accogliere il minore nella propria famiglia;
- A provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento:
- Assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- Favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- Rispettare il progetto di affido a pena di revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Obblighi delle famiglie di origine

Le famiglie d'origine si impegnano a:

Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con i minori, previamente concordati con gli operatori del servizio sociale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- Collaborare con i Servizi Sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore, facilitando il suo rientro in famiglia;
- Non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Numero degli affidamenti per nucleo

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai Servizi Sociali.

Misura del contributo

La misura del contributo è determinata dall'Amministrazione Comunale sulla base della valutazione delle risorse economiche a disposizione del Comune, si concretizza in un atto formale approvato dal Dirigente del Settore e viene erogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto affidamento.

CAPO IV ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DELLA PERSONA

Articolo 25 Altri servizi e interventi

Ulteriori servizi e interventi integrativi e complementari alla cura e al sostegno della persona potranno essere previsti e disciplinati, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, in atti formali approvati dalla Giunta comunale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 26 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme nazionali e regionali.

Articolo 27 Trattamento dei dati personali

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003, N° 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 28

Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per un periodo di gg. 15 e sul sito istituzionale di questo Comune.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.